

Comune di Pagno (Cuneo)

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 23.07.2018
OGGETTO: STATUTO DEL COMUNE DI PAGNO - MODIFICA ARTICOLI 71 E 72.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione n.ro 18 del 27.09.2017 è stato approvato lo Statuto comunale di Pagno;

Visto l'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 in merito al quorum richiesto per l'approvazione dello statuto comunale e delle successive modifiche, ai sensi del quale lo statuto, ovvero le modifiche statutarie, sono approvate, in prima istanza, con il "*voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati*" ed inoltre che, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si apra un'ulteriore fase procedimentale che prevede la ripetizione della votazione in successive sedute da tenersi entro 30 giorni dalla prima. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte il "*voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati*". Le due votazioni per le quali la legge richiede la maggioranza assoluta, da tenersi entro trenta giorni, termine che dalla lettura della norma appare ordinatorio, possono anche non essere consecutive, ma intervallate da una o più votazioni infruttuose;

Ritenuta la necessità di adeguare il vigente statuto comunale alle previsioni introdotte dall'art. 130, comma 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni alla stregua del quale "*I Comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un Comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il Comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione*";

Attesa la necessità di apportare le seguenti modifiche agli artt. 71 e 72:

TESTO VIGENTE

Art. 71

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) Il 20 per cento del corpo elettorale;
 - b) Il Consiglio Comunale
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 72
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, *fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 71, comma 5.*
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, *fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 71, comma 5.*

TESTO CON MODIFICHE

Art. 71
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) Il 20 per cento del corpo elettorale;
 - b) Il Consiglio Comunale
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. *Nel caso di progetto di fusione per incorporazione di uno o più comuni in altro Comune contermini, ai sensi dell'art.1, comma 130 della legge n. 56/2014, il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, delibera il preventivo referendum consultivo comunale, che viene indetto dal sindaco di ciascun comune interessato.*
 - a) *Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.*
 - b) *La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun Comune. Nel caso di esito favorevole del referendum, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Il consiglio comunale interessato alla procedura di fusione per incorporazione, delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in merito alla fusione e trasmette la richiesta alla Giunta Regionale.*
 - c) *Nel caso di esito negativo del referendum, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. La proposta è accolta se il consiglio comunale delibera in merito alla fusione con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco né fra i consiglieri assegnati,*

né fra i votanti.

6. *Nel caso di procedimento per fusione, il referendum consultivo viene deliberato dal Consiglio regionale, ricorrendone i presupposti e si svolge in conformità alle leggi regionali vigenti.*

Art. 72

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, *fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 71, comma 5.*
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, *fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 71, comma 5.*

Acquisito il parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis – 1° comma – del medesimo decreto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente provvedimento;

Dopo ampia discussione;

CON voti favorevoli n. **10 - dieci** - contrari n. **Zero** e astenuti n. **Zero**, essendo i presenti n. **10 – Dieci** consiglieri, legalmente resi ed accertati;

Per tutto quanto esposto,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche agli artt. 71 e 72 come soprariportate al vigente lo statuto comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale.ro 18 del 27.09.2017;
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione dello Statuto comunale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, l'affissione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi e successivamente l'invio al Ministero dell'Interno per l'aggiornamento nella raccolta ufficiale degli statuti;
- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 – comma 5 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le modifiche allo Statuto Comunale entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.